

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 CPC

Per le insegnanti **COZZA Giuseppina**, nata a Valva il 9 giugno 1961, ivi residente in via Santa Maria delle Grazie (C.F. CZZGPP61H49L656Z); **BASILE Grazia**, nata a Reggio Calabria il 1 maggio 1971, ivi residente in via Casa Nsavoia n. 274 (C.F. BSLGRZ71E41H224L); **FIGLIUOLO Rosaria**, nata a Picerno (PZ) il 15 maggio 1965, residente in Potenza, C.da Botte n. 28/a (C.F. RGLRSR65E55G590P), **MAISTO Leandra**, nata in Giuliano in Campania, il 15 marzo 1974, ivi residente in via Atnica Giardini P.co Pirozzi n. 34, (C.F. MSTLDR74C55E054S), **MARRA Filomena**, nata a Bocchigliero (CS) il 28 novembre 1964 (C.F. MRRFMN64S68A912G), residente in Rende (CS), via Lenin n. 5, rappresentate e difese, giuste procure in calce al presente atto, dall'avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P) la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avvmaria giuliabettati@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521.712011, ed elettivamente domiciliate in Piacenza, via P. Cella n. 11/A presso Cisl scuola

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Bologna, via Guido Reni n. 4 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

e nei confronti di

MECCARIELLO Rosanna nata il 5 dicembre 1972 a Sassari (C.F. MCCRNN72T45H703A); **BENTINCONTRI Elvira**, nata il 19 aprile 1972 a Catania (C.F. BNTLVR72D59E472M); **PARRILLO Letizia**, nata il 3 agosto 1982 a Potenza (C.F. PRRLTZ82M43L738W); **CAGNASSI Annalisa**, nata il 5 febbraio 1985 a Catania (C.F. CGNNLS85B45I470C); **DI FONZO Francesca**, (C.F. DFNFNC73T55C975Y)



- controinteressati

per i quali ci si riserva di integrare il contraddittorio non essendo possibile, in ragione anche delle norme sulla privacy, reperire i dati relativi alla loro residenza.

Premesso che:

- 1) le ricorrenti sono docenti di scuola primaria, entrate in ruolo nel 2015, nella fase “C”¹ del piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016, attinte dalle Graduatorie ad esaurimento;
- 2) Le istanti hanno partecipato alla fase “C” delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, e cioè al piano straordinario previsto per l'anno scolastico predetto dalla Legge n. 107/2015, art. 1 comma 108¹, e disciplinato dall'art. 63 del C.C.N. I.

¹ Il **piano di assunzioni per il 2015/16**, previsto dalla **Legge 107 del 13 luglio 2015** è articolato in quattro fasi: Zero, A, B, C.

Per quanto attiene la **Fase B**, questa prevede la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase A.

L'aspirante docente, attinto dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale vi sia disponibilità per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

La **Fase C** prevede la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015.

L'aspirante docente, attinto dalle graduatorie a esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

2. Così il **comma 108** della Legge n. 107/2015: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.*

3 Così l'**art. 6** del CCNI MOBILITÀ 2016: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in



Mobilità del 8 aprile 2016, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale;

3) nella domanda di mobilità presentata nei termini, le ricorrenti hanno chiesto l'assegnazione su posto comune indicando a tal fine le preferenze territoriali nella "Sezione G" della domanda; la signora Basile ha peraltro chiesto come 2° scelta il posto su lingua inglese. Tale fatto non è stato preso in alcuna considerazione

esuberano e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso



dall'Amministrazione (doc. 1).

4) Al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, le ricorrenti, sono state inserite nell'elenco dei trasferimenti con i rispettivi punteggi, precisamente: la signora **Cozza** punteggio 30 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Basile** punteggio 30; la signora **Figliuolo** punteggio 12 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Maisto** punteggio 25 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto); la signora **Marra** punteggio 12 (a cui si aggiungono punti 6- per il ricongiungimento familiare – nel 1° ambito richiesto).

Inspiegabilmente esse sono state assegnate tutte per posto comune le signore Cozza, Basile e Maisto all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0014 (Piacenza) e le signore Figliuolo e Marra all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0015 (Piacenza) (doc. 2), ovvero ad A.T. per la signora **Maisto** non espresso come preferenza; per la signora **Cozza** espresso come preferenza al n. 24; per la signora **Basile** espresso come preferenza al n. 81; per la signora Figliuolo al n. 90; per la signora **Marra** al n. 94.

5) Le ricorrenti sono attualmente in servizio: le signore Cozza, Basile e Misto presso l'IC Castelsangiovanni (PC); la signora Figliuolo presso l'Istituto Comprensivo di Cortemaggiore (PC), la signora Marra presso la D.D. 4° Circolo di Piacenza;

potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. ALLEGATO 1 Ordine delle operazioni di trasferimento e nei passaggi del personale docente ed educativo. “....A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

⁴ Cfr. O.M. art. 2 n. 241/2016;



5) Di contro, altri docenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio e posizione inferiori del predetto elenco dei trasferimenti, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalle istanti con maggiore preferenza, e comunque in una sede più vicina rispetto a quella ben più distante assegnata alle ricorrenti .

A titolo esemplificativo, guardando alle situazioni evidenziate nel bollettino dei trasferimenti prodotto (doc. 3), si segnalano solo alcune delle posizioni con punteggio inferiore rispetto a quello delle ricorrenti.

Quanto alla ricorrente **Cozza Giuseppina**:

N. 627 Meccariello Rosanna 25 punti assegnata all'Ambito Campania 0023 indicato come preferenza dalla ricorrente al n. 3;

N. 631 Paoletta Doriana punti 25 assegnata all'Ambito Campania 0024, indicato dalla ricorrente al n. 4 delle preferenze;

N. 338 Brienza Maria Filomena, punti 25 assegnata all'Ambito Basilicata 0001 indicato dalla ricorrente al n. 10 delle preferenze;

N. 341 Cecere Anna, punti 27 assegnata all'Ambito Basilicata 0001, indicato dalla ricorrente al n. 10 delle preferenze;

N. 362 Falanga Caterina, punti 24 assegnata all'Ambito Basilicata 0001, indicato dalla ricorrente al n. 10 delle preferenze;

N. 369 Girardi Dominica Giuseppina, punti 27 assegnata all'Ambito Basilicata 0001, indicata dalla ricorrente al n. 10 delle preferenze;

N. 337 Buono Teresa, punti 33, assegnata all'Ambito Basilicata 0002 indicata dalla ricorrente al n. 11 delle preferenze;

N. 339 Biscione Michelina (nata nel 1966), punti 35, assegnata all'Ambito Basilicata 0002, indicato dalla ricorrente al n. 11 delle preferenze;

N. 3304 Abbate Sabrina, punti 21, assegnata all'Ambito Lazio 0009 indicato dalla ricorrente al n. 21 delle preferenze;

N. 3312 Buccieri Marialuisa, punti 25 assegnata all'Ambito Lazio 0007, indicato dalla ricorrente al n.19 delle preferenze.

Quanto alla ricorrente **Basile Grazia**:

N. 438 Blaconà Matilde, punti 30 assegnata all'Ambito Calabria 0005 indicato



dalla ricorrente al n. 5 delle preferenze;

N. 3191 Bentinecontri Elvira, punti 33 assegnata all'Ambito Calabria 0005 indicato dalla ricorrente al n. 10 delle preferenze;

N. 3230 Palumbo Monica, punti 30, assegnata all'Ambito Lazio 00021 indicato dalla ricorrente al n. 42 delle preferenze;

N. 3244 Salvaggio Cristina, punti 33 assegnata all'Ambito Lazio 00021 indicato dalla ricorrente al n. 42 delle preferenze;

N. 3207 Flagiello Maria Antonietta, punti 33 assegnata all'Ambito Lazio 00021 indicato dalla ricorrente al n. 42 delle preferenze.

Quanto alla ricorrente **Figliuolo Rosaria**:

N. 408 Parrillo Letizia, punti 11 assegnata all'Ambito Basilicata 0001 indicata dalla ricorrente al n. 2 delle preferenze;

N. 363 Femminella Antonella (nata nel 1975) punti 12, assegnata all'Ambito Basilicata 0001 indicato dalla ricorrente al n. 2 delle preferenze;

N. 481 Cagnassi Annalisa, punti 8 assegnata all'Ambito Campania 0014, indicato dalla ricorrente al n. 3 delle preferenze;

N. 12405 Di Fonzo Francesca, punti 0 assegnata all'Ambito Puglia 0001 indicato dalla ricorrente al n. 14 delle preferenze,

N. 12451 Fedele Francesca (nata nel 1981), punti 12 assegnata all'Ambito Puglia 0001;

N. 12503 Lamacchia Maria Margherita, punti 6 assegnata all'Ambito Puglia 0001;

N. 12416 Di Liddo Isabella, punti 10 assegnata all'Ambito Puglia 0001;

N. 12450 Ficco Balsamo Catatore Crescenza punti 4, assegnata all'Ambito Puglia 0001;

N. 12494 Lacalaprice Rosa, punti 11 assegnata all'Ambito Puglia 0001;

N. 12516 Lorusso Giovanna, punti 9 assegnata all'Ambito Puglia 0001;

N. 613 Coccaro Rosa, punti 3, assegnata all'Ambito Campania 0025 indicato dalla ricorrente al n. 11 delle preferenze.

Quanto alla ricorrente **Maisto Leandra**:

N. 475 Barbato Carmela, punti 14, assegnata all'Ambito Campania 0013, indicato



dalla ricorrente al n. 2 delle preferenze;

N. 459 Lembo Antonella (anno di nascita 1977), punti 25, assegnata all'Ambito Campania 0009, indicato dalla ricorrente al n.14 delle preferenze;

N. 463 Massa Raffaella, punti 21, assegnata all'Ambito Campania 0009 indicato dalla ricorrente al n. 14 delle preferenze;

N. 464 Orabona Pasqualina, punti 21 assegnata all'Ambito Campania 0009, indicato dalla ricorrente al n. 14 delle preferenze;

N. 448 Tufo Katia, punti 17, assegnata all'Ambito Campania 0006 indicato dalla ricorrente al n. 27 delle preferenze;

quanto alla ricorrente **Marra Filomena:**

N. 12405 Di Fonzo Francesca, punti 0 assegnata all'Ambito Puglia 0001, indicato dalla ricorrente al n. 21 delle preferenze;

N. 12451 Fedele Francesca, punti 12 assegnata all'Ambito Puglia 0001, indicato dalla ricorrente al n. 21 delle preferenze;

N. 12450 Ficco Balsamo Cantatore Crescenza, punti 4, assegnata all'Ambito Puglia 0001, indicato dalla ricorrente al n. 21 delle preferenze;

N. 12494Lacalaprice Rosa, punti 11, assegnata all'Ambito Puglia 0001, indicato dalla ricorrente al n. 21 delle preferenze;

N. 12516 Lorusso Giovanna, punti 9, assegnata all'Ambito Puglia 0001, indicato dalla ricorrente al n. 21 delle preferenze;

N. 408 Parrillo Letizia, punti 11 assegnata all'Ambito Basilicata 0001, indicato dalla ricorrente al n. 31 delle preferenze;

N. 363 Femminella Antonella (nata nel 1975), assegnata all'Ambito Basilicata 0001, indicato dalla ricorrente al n. 31 delle preferenze;

6) Risulta evidente dalle domande di trasferimento presentate dalle ricorrenti che la preferenza degli ambiti 0014 o 0015 in alcuni casi non era nemmeno stata espressa e negli altri era di gran lunga postposta a numerose altre preferenze che l'Amministrazione non ha valutato assegnando, (a parità di procedura e fase), delle sedi indicate dalle stesse istanti tra le preferenze a docenti con minor punteggio, come si evince dal bollettino dei trasferimenti Primaria, fase C;



7) la circostanza è certamente frutto di numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, come hanno evidenziato le maggiori testate giornalistiche specializzate. In effetti, traslare il sistema di valutazione delle domande di trasferimento utilizzato a livello provinciale su base nazionale ha portato come conseguenza negativa il fatto che i punteggi dei singoli docenti non siano stati considerati validi su tutte le preferenze espresse.

8) L'illogica e illegittima condotta dell'amministrazione scolastica ha comportato numerose, assurde situazioni, che coinvolgono anche le odierne istanti: così, a parità di requisiti (motivi di preferenza e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio quali sono le ricorrenti sono stati assegnati in sedi distanti (ed ovviamente non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze), ed altri con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze);

9) In tal modo il MIUR ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti;

10) le lavoratrici Figliuolo e , Maisto e Marra hanno inoltrato formale reclamo (doc. 4) all'amministrazione competente e, le signore Figliuolo, Basile e Marra hanno inoltrato richiesta di tentativo di conciliazione che non ha sortito esito positivo (doc. 5).

11) Con lettera raccomandata le ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione del MIUR (doc. 6).

Si contestano dunque i risultati della mobilità per i seguenti motivi

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 1994 N. 487 – ILLEGITTIMITA' ED ILLOGICITA' DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA.

Il MIUR non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione delle istanti in una



sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze e in considerazione altresì delle precedenti esposte.

Pertanto le istanti non sono state messe in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione non ha permesso a questa difesa di condurre un'indagine, affrontata con rigoroso metodo deduttivo e ci si è dovuti affidare a mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere i meccanismi burocratici che hanno portato ad un esito così esecrabile.

In particolare, questa difesa non è in grado di affermare con assoluta certezza se l'assegnazione della lavoratrice in una sede tanto distante sia frutto di uno dei tanti errori materiali pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in sfregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

Pertanto, ad oggi non può non rilevarsi come il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, poiché il Ministero ha stilato un elenco per cui chi ha un minor punteggio (talvolta anche a punteggio 0) ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalle odierne ricorrenti.

Sta di fatto che dai (pochissimi) atti pubblicati dal M.I.U.R., ed in possesso delle istanti, si evince con certezza la illegittimità del provvedimento adottato ai danni del lavoratore.

Ed infatti, qualora lo sciagurato esito della procedura non fosse cagionato da errore materiale, il metodo applicato dall'amministrazione per assegnare alle istanti la sede spettante è certamente illegittimo.

Valga il vero.

Il CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che ***“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio.”***

Dunque, **l'assegnazione della sede** è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti



gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria**.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui le istanti, al pari di tanti colleghi, non hanno potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore. D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzato da atti al momento *segreti*, poiché non resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto *modus operandi*, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti. Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante è costretta ad *intuire* le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questi giorni stanno affollando il tribolato panorama scolastico. Da quanto è dato comprendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia avvenuto secondo il principio di Legge, poiché il MIUR avrebbe applicato un



illegittimo sistema logico-matematico.

Si prendono, in effetti, quale spunto, le modalità di assunzione dei docenti nella “fase C”, avvenute lo scorso anno scolastico, e rese note dal MIUR solo molti mesi dopo. Anche in quel caso si sono create analoghe paradossali conseguenze. Siffatto meccanismo è caratterizzato da due distinte fasi: - la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità **c1**, riguarda l’esame **delle sole prime preferenze espresse da ciascun aspirante** che ha presentato domanda; essa utilizza tutti i posti disponibili;

- la seconda, che chiameremo per comodità **c2**, riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase c1, che quindi, non hanno trovato posto nella sede elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo la sottofase c1.

Qualora fosse stato questo il criterio utilizzato dal MIUR, è evidente che la suddivisione in sottofasi, ha comportato due distinte “classifiche”, in cui solo il docente che ha avuto la fortuna di indicare la sede dove vi era posto, è stato accontentato nel rispetto dell’ordine di graduatoria, mentre altro docente, meno fortunato, è “retrocesso” nella sottofase successiva, e quindi si è visto sorpassare da altri colleghi, meno meritevoli (con minor punteggio).

A tanto deve aggiungersi, secondo i *rumors* apparsi in Rete, e che eventualmente controparte potrà confermare, che esistono ulteriori profili di illegittimità, che rendono viepiù grottesca la situazione creata. Infatti, si perdoni l’eccessiva semplificazione, da quanto può empiricamente desumersi, non sono stati resi disponibili tutti i posti effettivamente liberi, quand’anche liberati nella medesima mobilità.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un terzo posto che rende possibile il movimento; e cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato.



Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C, o comunque al primo posto che risulti libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, **con un punteggio minore**, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

Invece l'Ufficio avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase), ed in favore, dell'insegnante A; in tal modo lo scorrimento della graduatoria non avrebbe coinvolto l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato quindi su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Solo operando in tal modo si sarebbe legittimamente rispettato il principio generale, ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, tradito dall'amministrazione, poiché, solo in questo modo, ogni candidato avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione, ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

D'altro canto, le OO.SS., hanno riscontrato, e denunciato, numerosi ulteriori profili di illegittimità.

In particolare si è riscontrato, come nel caso di specie, il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

Parimenti dicasi per l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto.

Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di altri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

Scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio delle istanti.

Come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a



cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cassazione Civ. 18 giugno 2013 n. 15212 sez. lav.)

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato sul tema: "il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata" (Cons. Stato sez. IV, sent. 18 ottobre 2011 n. 5611).

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo



stesso Consiglio di Stato "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di TARANTO** in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. *Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013*).

Recentissima l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani (doc. 7) in un procedimento analogo al presente nella quale il giudice afferma "L'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimento. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato per i quali sono predeterminati specifici punteggi (Trib. Trani ordinanza del 14.09.2016); così il Tribunale di Pordenone "il principio dello scorrimento della graduatoria assume un significativo fondamento giuridico. Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione" (Trib. Pordenone r.g. n. 725/2016 ord.



del 17.1.2017). Aggiunge peraltro il giudice del lavoro di Pordenone “ Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore. Il tutto risponde infine a un'esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni i ruoli di docenti a tempo determinato”.

Afferma il Consiglio di Stato, "neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della *lex specialis*) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore" – Cons. Stato , sez. VI sent. n. 2489 del 27 aprile 2011).

Quanto alla signora Figliuolo la fondatezza della richiesta è ancora più pregnante considerato che ella assiste la suocera, portatrice di handicap in situazione di gravità, come risulta da verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge 104/92 (cfr. doc. 7).

Ella è l'unica componente del nucleo familiare in grado di assistere la signora Di Tolla, (cfr. doc. 8 autocertificazione) Si rende dunque necessario che l'On.le Magistrato adito adotti, ogni provvedimento atto a salvaguardare il buon diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza per



poter assicurare alla sig.ra Maria Di Tolla le giuste cure quotidiane e continuative di cui la stessa assolutamente necessita, attese le proprie gravissime precarie condizioni di salute. Si pensi quali gravissime conseguenze possono ricadere in capo ad una persona portatrice di handicap con grado di invalidità grave qualora la ricorrente si trovi costretta a vivere lontano per gran parte dell'anno. L'impossibilità di provvedere ai bisogni propri della persona assistita è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, tale da pregiudicare in modo irreversibile, l'adempimento dei doveri parentali.

Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 36 Cost.

L'art. 33 comma 5 L. 104/92 sancisce il diritto del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, o parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina, al domicilio della persona che assiste e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

Il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha assegnato le istanti ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalle docenti, è carente di motivazione.

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare le ricorrenti ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*, né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione delle ricorrenti).



L'impossibilità per le ricorrenti di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (*cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479*).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alle istanti, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, del tutto priva di alcuna motivazione!

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle "procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica



sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella nella valutazione dei presupposti del provvedimento". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257).

Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono stati così nefasti, ed aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalle docenti, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è ipotizzato essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. ai danni delle ricorrenti.

Quanto alla signora

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore,

R I C O R R E

all'Ecc.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice monocratico del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione delle ricorrenti all'**AMBITO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 0014 e 0015 (PIACENZA)**, in luogo di quello legittimamente spettante alle ricorrenti e precisamene, per la signora **Cozza Giuseppina AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0027**; per la signora **Basile Grazia AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0009**; per la signora **Figliuolo Rosaria AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0002**; per la signora **Maisto Leandra AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0017**; per la signora **Marra Filomena AMBITO TERITORIALE CALABRIA 0003**; o di quell'altro



ambito prossimo spettante, tra le preferenze indicate nelle domande di trasferimento, secondo l'ordine espresso dalle ricorrenti, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

per l'effetto, dichiarare il diritto

– della signora **Cozza Giuseppina** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0027**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- della signora **Basile Grazia** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0009**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- della signora **Figliuolo Rosaria** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0002**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- della signora **Maisto Leandra** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 0017**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- della signora **Marra Filomena** ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE CALABRIA 0003**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; **per l'ulteriore effetto**, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare le ricorrenti in organico di una delle sedi disponibili **nel primo AMBITO TERRITORIALE inserito nelle preferenze espresse**, od altra sede prossima elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria. Con riserva di agire in



giudizio per chiedere i danni subiti.

Con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

-richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

-il c.d. "*algoritmo*", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

-i documenti relativi al fascicolo di parte ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione delle ricorrenti della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati, il numero rilevante degli stessi e l'impossibilità di conoscere, da parte delle ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito Istituzionale del MIUR.

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari

considerato che

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;



l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (Cons. Stato 19 febbraio 1990. n. 106) , inoltre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti.

Il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica.

Il Tar Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09). Anche questo stesso Tribunale, in controversie analoghe a quelle in esame hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica

rilevato che

tale forma di notifica continua ad esser utilizzata sistematicamente dal Giudice amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

affinché il Tribunale adito valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso nei confronti dei potenziali contro-interessati ossia di tutti i candidati che hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

ISTANZA EX ART. 213 CPC

In caso di mancato accoglimento dell'istanza sopra formulata, considerata l'impossibilità, in ragione delle cogenti norme sulla privacy, di



reperire le residenze di tutti i controinteressati coinvolti, **si chiede ex art. 213 cpc di onerare l'amministrazione ad assumere ogni informazione necessaria circa la residenza dei controinteressati indicati in atti ai fini dell'integrazione del contraddittorio.**

Si producono in più buste telematiche: 1) domanda e notifica punteggio; 2) e mail notifica assegnazione; **3) bollettino trasferimenti Primaria fase C in CD – che ci si riserva di consegnare in Cancelleria;** 4) reclamo; 5) richiesta conciliazione; 6) impugnazione trasferimento; 7) verbale commissione medica l. 104/92; 8) autocertificazione; 9) CCNI mobilità; 10) OM 241/2016; 11) OM 244/2016.

DICHIARAZIONE: ai fini della normativa sul contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile e, vertendosi in materia di lavoro pubblico, il contributo è ridotto alla metà.

Con osservanza.

Parma, 10 marzo 2017

(avv. Maria Giulia Bettati)

